



9179/13

40

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 12/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Dott. GIACOMO FOTI

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. FELICETTA MARINELLI

Dott. LUCA VITELLI CASELLA

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 180/2013

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 1135/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 6072/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
14/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

letta/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha
chiesto dichiararsi l'ineammissibilità del ricorso.

~~Udit i difensori Avv.;~~

PT

Ritenuto in fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli, il 14.11.2012 pronunciava ordinanza con la quale accoglieva l'atto di appello proposto dal Procuratore Generale di Napoli e, per l'effetto, revocava l'ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città in data 24.07.2012 con la quale veniva autorizzato a svolgere attività lavorativa presso il cantiere della società " _____", sito in Scafati.

Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di cui sopra proponeva ricorso per Cassazione personalmente chiedendone l'annullamento per il seguente

motivo:

1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dell'ordinanza di autorizzazione ai sensi dell'art.284, comma 3, c.p.p. per assenza dell'attestazione dell'effettiva situazione patrimoniale del ricorrente.

Considerato in diritto

La difesa del ricorrente, per dimostrare lo stato di assoluta indigenza del _____ e del suo nucleo familiare, ha prodotto il modello I.S.E.E. e tale circostanza risulta dalla ordinanza impugnata. In tal modo ha assolto pienamente al suo onere di allegazione, dal momento che tale documento è indicativo della situazione economica e familiare ed è l'unica certificazione che il soggetto privato può produrre per comprovare il suo stato patrimoniale. Pertanto illogica e contraddittoria è la motivazione del provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto di revocare il provvedimento favorevole al ricorrente emesso dalla Corte di appello di Napoli in data 24.07.2012 sulla sola base della mancanza di un'attività di indagine patrimoniale, che, tra l'altro, doveva essere disposta dall'Autorità giudiziaria e svolta dal Comando della Guardia di Finanza e sulla quale nessun potere di impulso poteva essere riconosciuto al ricorrente.

L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio.

PQM

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente dispositivo al Tribunale per il riesame di Napoli.

M

Così deciso in Roma il 12.02.2012

Il Consigliere est.
Felicetta Marinelli
Felicetta Marinelli

Il Presidente
Carlo Giuseppe Brusco



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 FEB. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria LIBERIO



P1